



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 26 gennaio 2015 n.4
(Ratifica Decreto-Legge 23 ottobre 2014 n.166)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 23 ottobre 2014 n.166 – “Attribuzione al Capo del Servizio di Protezione Civile del potere di ordinanza di cui all’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n.87”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- la necessità di attribuire al Capo del Servizio di Protezione Civile il potere di ordinanza di cui all’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e quindi il potere di autorizzare - in caso di frane, rotture di argini, crollo di ponti, eventi eccezionali e calamità naturali e in tutti i casi di forza maggiore e di urgenza assoluta - l’immediata occupazione dei beni necessari alla realizzazione delle opere utili a porre rimedio allo stato di emergenza e a garantire l’incolumità pubblica e limitare l’entità dei danni;*
- l’urgenza di procedere a tale attribuzione in considerazione delle contingenti particolari condizioni atmosferiche e climatiche che rappresentano un rischio concreto e attuale per il verificarsi dei suddetti eventi;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.61 adottata nella seduta del 21 ottobre 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.5 del 19 gennaio 2015;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 23 ottobre 2014 n.166 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

ATTRIBUZIONE AL CAPO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL POTERE DI ORDINANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 42 DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1995 N. 87

Art.1

1. L’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è sostituito dal seguente:

“Art.42

Occupazione d'urgenza

In caso di frane, di rotture di argini, di crollo di ponti, eventi eccezionali e calamità naturali e in tutti gli altri casi di forza maggiore e di urgenza assoluta il Capo del Servizio di Protezione Civile, riunito il Coordinamento per la Protezione Civile di cui all'articolo 3 della Legge n.21/2006 e su indicazione dello stesso, con apposita ordinanza autorizza l'immediata occupazione dei beni necessari alla realizzazione delle opere funzionali a porre rimedio allo stato di emergenza. L'ordinanza, che è opportunamente portata a conoscenza dei soggetti interessati e dei competenti uffici pubblici, stabilisce il termine per cui l'occupazione temporanea d'urgenza può essere protratta entro i limiti temporali di cui all'articolo 15, comma secondo. Ai fini dell'individuazione dei beni oggetto di occupazione, il Capo del Servizio di Protezione Civile è coadiuvato dagli uffici tecnici preposti.

Nei casi di cui al comma primo, i funzionari dell'Ufficio Tecnico del Catasto debbono provvedere nel più breve tempo all'accertamento dello stato di consistenza dei beni occupati, redigendone apposito verbale con le modalità prescritte dall'articolo 20.

L'avviso di cui all'articolo 20, comma secondo, deve essere dato almeno ventiquattro ore prima di quello fissato per l'accertamento.

L'ordinanza che autorizza l'occupazione perde efficacia qualora l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione

L'indennità di occupazione d'urgenza è determinata dalla Commissione di cui all'articolo 18, comma settimo secondo quanto previsto dall'articolo 34.”.

Art.2

1. L'articolo 160 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così modificato:

“Art.160

Interventi eseguibili d'urgenza

Quando un manufatto, o parte di esso, minacci pericolo, il proprietario o gli aventi titolo, sotto la propria responsabilità, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio di Protezione Civile e all'Ufficio per l'Edilizia e, nei casi di assoluta urgenza, a provvedere, senza necessità di domanda preventiva, alle sole opere provvisorie indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni.

Una volta data la comunicazione al Servizio di Protezione Civile e all'Ufficio per l'Edilizia, ed eventualmente poste in essere le sole opere provvisorie, è fatto obbligo al proprietario o agli aventi titolo di porre in essere gli interventi di sistemazione definitivi, fermo restando l'obbligo di ottenere preventivamente le necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie, qualora previste.

Ricevuta notizia che un manufatto, un'opera, una infrastruttura tecnologica, o parte di essi minacci pericolo, o che un lavoro sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità, o un dissesto idrogeologico costituisca pericolo nei riguardi della pubblica incolumità, il Servizio di Protezione Civile, dopo un sommario accertamento, verificate le opere provvisorie eventualmente già poste in essere ed avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri uffici ed enti dello Stato, intima al proprietario o avente titolo di porre in essere gli interventi di urgenza ed i tempi di esecuzione degli stessi, a tutela della incolumità pubblica.

Nel caso sia intimata l'esecuzione di interventi di urgenza, il proprietario o avente titolo dovrà presentare al Servizio di Protezione Civile e all'Ufficio per l'Edilizia una relazione redatta da un tecnico abilitato e, nel caso di dissesti idrogeologici, da un geologo, che rappresenti dettagliatamente lo stato di pericolo fornendo sintetica descrizione delle opere da realizzare, corredata da documentazione relativa allo stato di fatto antecedente agli interventi e contenente

l'impegno a presentare, se necessaria, domanda di concessione o autorizzazione agli uffici competenti entro il termine improrogabile di novanta giorni.

Nel caso in cui la messa in sicurezza comporti la demolizione totale o parziale del manufatto, il Capo del Servizio Protezione Civile ordina, altresì, lo sgombero del manufatto medesimo.

Qualora gli interventi di urgenza riguardino beni soggetti a tutela ai sensi della Legge 10 giugno 1919 n.17 e delle successive norme in materia, il proprietario o avente titolo invia la comunicazione di cui al primo comma e la relazione di cui al secondo comma alla Commissione per la Conservazione dei Monumenti.

Qualora il proprietario o avente titolo non attui immediatamente le disposizioni indicate al superiore secondo comma, il Capo del Servizio Protezione Civile manda all'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici di provvedere tempestivamente all'esecuzione di interventi di urgenza, addebitandone le spese al proprietario medesimo.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 gennaio 2015/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini